



# **Modifica dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) – Riconoscimento dell'esame di professione SLPS**

## **Sintesi dei risultati della procedura di consultazione (Rapporto sui risultati)**

## **Indice**

<b>1. Situazione iniziale</b>	<b>3</b>
<b>2. Oggetto</b>	<b>3</b>
<b>3. Risultati</b>	<b>3</b>
<b>3.1 Rinuncia a esprimere un parere</b>	<b>3</b>
<b>3.2 Pareri materiali senza proposte di modifica</b>	<b>3</b>
<b>3.3 Pareri materiali con proposte di modifica</b>	<b>4</b>

## **1. Situazione iniziale**

Da molti anni, in base all'ordinanza del 25 novembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (RS 822.116), sono offerti corsi CFSL per esperti nell'ambito della sicurezza e ingegneri di sicurezza, su mandato della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL). Finora questi corsi, organizzati e svolti dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), hanno dato buona prova nella prassi e continuano a essere richiesti. Sono inseriti nell'elenco dei corsi di perfezionamento riconosciuti, tenuto dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e accessibile al pubblico.

Le parti sociali hanno proposto diverse volte di introdurre ufficialmente i corsi CFSL per esperti nell'ambito della sicurezza e ingegneri di sicurezza nel sistema educativo svizzero. Nella seduta dell'11 luglio 2013, la CFSL ha accolto la richiesta delle parti sociali e ha deciso di istituire un esame di professione superiore per esperti nell'ambito della sicurezza.

## **2. Oggetto**

Il sistema attuale secondo l'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro prevede la frequenza di un corso di perfezionamento riconosciuto dall'UFSP. Con l'esame di professione di sicurezza sul lavoro e protezione della salute (SLPS) per esperti nell'ambito della sicurezza, le competenze di coloro che hanno frequentato il corso sono ora rilevate mediante esami. Questa forma di perfezionamento non prevede la frequenza di alcun corso di perfezionamento riconosciuto dall'UFSP e quindi non è integrata nell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

Con un adeguamento dell'articolo 11d dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; RS 832.30), coloro che hanno superato l'esame di professione SLPS vengono riconosciuti, nella funzione di esperti nell'ambito della sicurezza, anche come specialisti della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. In futuro potranno essere interpellati anche dalle aziende, oltre a coloro che hanno frequentato i corsi di perfezionamento riconosciuti dall'UFSP secondo l'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. In questo modo viene offerta un'alternativa competitiva per gli esperti nell'ambito della sicurezza.

## **3. Risultati**

Nell'ambito della procedura di consultazione svoltasi dal 17 agosto al 17 novembre 2017, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha ricevuto complessivamente 48 pareri. Hanno partecipato alla consultazione 26 Cantoni. 12 pareri provengono da autorità e organizzazioni invitate a esprimersi. Dei 12 partiti consultati uno solo ha risposto. 9 pareri sono stati inviati da soggetti non interpellati.

I pareri pervenuti sono sostanzialmente positivi. Il progetto è accolto favorevolmente da tutti i partecipanti, tranne uno.

Qui di seguito sono riassunti i risultati della procedura di consultazione.

### **3.1 Rinuncia a esprimere un parere**

L'Unione delle città svizzere ha rinunciato a esprimere un parere per motivi di capacità. Il Cantone di Sciaffusa ha comunicato che non ha osservazioni da formulare.

### **3.2 Pareri materiali senza proposte di modifica**

Sgv è favorevole alla modifica d'ordinanza proposta, che intende consentire un secondo percorso formativo per ottenere la qualifica di specialista della sicurezza sul lavoro. Si ritiene che con questa iniziativa il numero di specialisti della sicurezza sul lavoro autorizzati possa aumentare, il che è auspicabile dal punto di vista dell'economia. SBV approva incondizionatamente l'istituzione di un esame di professione federale per esperti nell'ambito della sicurezza e la sua introduzione ufficiale nel sistema educativo svizzero. SVV è sostanzialmente d'accordo con l'adeguamento dell'articolo 11d OPI. Per quanto riguarda gli adeguamenti redazionali dell'articolo 11d OPI, SVV si associa alla proposta di formulazione della CFSL. Swico accoglie con favore che il previsto adeguamento dell'articolo 11d OPI

consenta di avere in futuro due tipi di specialisti della sicurezza sul lavoro. H+ è favorevole alla modifica dell'articolo 11 d OPI concernente il riconoscimento dell'esame di professione federale SLPS nel settore della sicurezza sul lavoro.

### 3.3 Pareri materiali con proposte di modifica

- Per 25 Cantoni, IVA e VSAA, SECO, CFSL, Suva e Associazione per la formazione professionale superiore SLPS la formulazione proposta per la modifica dell'articolo 11 d capoverso 1 OPI implica che gli specialisti della sicurezza sul lavoro siano sempre medici del lavoro oppure igienisti del lavoro, ingegneri di sicurezza o esperti nell'ambito della sicurezza. In queste categorie, tuttavia, non rientrano coloro che hanno superato l'esame di professione in questione, dato che il titolo non contiene nessuna delle quattro denominazioni. Con il tenore della modifica proposto non è chiaro a quale categoria appartengano coloro che hanno superato l'esame di professione. Pertanto, nell'interesse della chiarezza, si propone un adeguamento minimo dell'articolo 11 d capoverso 1. Si deve esprimere in modo inequivocabile che chi ha superato l'esame di professione federale nell'ambito della sicurezza sul lavoro è soltanto un esperto nell'ambito della sicurezza. Il relativo attestato professionale non conferisce alcun diritto a utilizzare le denominazioni professionali di medico del lavoro, igienista del lavoro o ingegnere di sicurezza.
- CFSL, Suva e SGAS suggeriscono che le persone in possesso di un attestato professionale federale nell'ambito della sicurezza sul lavoro siano assoggettate a un obbligo di perfezionamento, analogamente agli specialisti di cui all'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. I requisiti del perfezionamento ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro potrebbero essere disciplinati in un nuovo articolo 11<sup>ter</sup> o in un nuovo articolo 11 d capoverso 4 OPI.
- Suva ritiene che la proposta di stralciare le decisioni per la verifica della qualifica degli specialisti di sicurezza crei incertezze per quanto riguarda gli specialisti con formazione di base e perfezionamento esteri. La CFSL ritiene che l'emanazione di decisioni relative alla qualifica degli specialisti, così come sono disciplinate nell'articolo 11 d<sup>bis</sup> vigente, rimanga fattibile, segnatamente nel quadro della verifica degli attestati di formazione esteri. Quando si tratta della qualifica di specialisti, le autorità coinvolte dovrebbero essere d'accordo tra loro. Pertanto la CFSL propone che le autorità emanino decisioni di comune accordo. Sarebbe anche da verificare l'opportunità di un rimando al diritto di audizione a causa della particolare composizione delle parti.
- SGARM auspica che dagli adeguamenti dell'ordinanza risulti chiaramente che in futuro potrà esserci un percorso alternativo per ottenere lo status di MSSL soltanto per gli esperti di safety (esperti nell'ambito della sicurezza), o seguendo una formazione secondo l'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro o superando l'esame per conseguire il titolo federale.
- Fédération des entreprises romandes, ERGOrama e grmhst sono favorevoli all'estensione del riconoscimento di specialista della sicurezza sul lavoro ad altre figure professionali. Contestano invece il fatto che l'estensione del riconoscimento debba essere limitata ai soli esami di professione federali. Anche i diplomi rilasciati dalle scuole universitarie professionali e dalle università, segnatamente nei settori dell'ergonomia, della salute sul posto di lavoro o dell'igiene del lavoro, devono poter beneficiare di questa estensione. Fédération des entreprises romandes, ERGOrama e grmhst affermano che la proposta di modifica dell'articolo 11 d<sup>bis</sup> OPI apporta comunque un chiarimento dal punto di vista dei contenuti rispetto alla situazione attuale e quindi la sostengono.
- Il Cantone del Vallese domanda quale sarà il futuro degli attuali perfezionamenti per esperti nell'ambito della sicurezza e ingegneri di sicurezza e suggerisce di tenere conto anche di ergonomi, psicologi del lavoro e infermiere aziendali nella formulazione dell'articolo 11 d OPI.
- Alla luce della crescente importanza dei fattori psicosociali, sgaop e Psy4work.ch ritengono che l'integrazione dell'articolo 11 d OPI sia opportuna, ma non sufficientemente ampia. Caldeggiano l'introduzione di una descrizione generale della figura professionale dello specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute.

- SwissErgo ritiene che la modifica d'ordinanza proposta non offra alle figure professionali di altre discipline la possibilità di essere riconosciute dalla Confederazione come specialisti della sicurezza sul lavoro. Per invitare anche altre persone a sostenere il nuovo esame di professione SLPS, SwissErgo propone una modifica dell'articolo 11*d* capoverso 1 OPI.
- ECO SWISS critica l'intenzione di aprire un nuovo percorso (semplificato) alla qualifica di specialista MSSL e quindi respinge la modifica.